

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 25 novembre 2008-3 giugno 2009 n. 12828
(Presidente Elefante; Relatore San Giorgio; Pm - parzialmente difforme - Scardaccione; Ricorrente Sami Sas; Controricorrente Hidrothermo sanitaria Snc)

***LA MASSIMA** Obbligazioni - Obbligazioni pecuniarie - Diritto al maggior danno da svalutazione monetaria - Sussiste se il rendimento dei titoli di Stato è stato superiore al saggio degli interessi legali - Prova del maggior danno subito - È presuntiva - Inversione dell'onere probatorio - Possibilità - Rilevanza della qualifica rivestita dal creditore - Esclusione. (Cc, articoli 1224 e 1277)*

Nelle obbligazioni pecuniarie, è dovuto, oltre agli interessi legali, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento dell'obbligazione, anche il maggior danno da svalutazione, avente funzione compensativa dell'omessa e incolpevole disponibilità del denaro. Il diritto alla percezione del maggior danno da svalutazione è predicabile qualora il rendimento dei titoli di Stato, nel periodo in considerazione, abbia sopravanzato il saggio degli interessi legali periodicamente stabilito, nel qual caso al creditore basterà allegare l'inadempimento oppure lamentare il tardivo, inesatto o parziale adempimento, dolendosi del fatto di non aver avuto la disponibilità del denaro, potendo il debitore, previa inversione dell'onere probatorio, dimostrare in giudizio che il creditore non avrebbe potuto comunque impiegare produttivamente le somme non riscosse quand'anche ne avesse avuto per tempo la disponibilità oppure che il saggio degli interessi legali, nel periodo considerato, è stato superiore al rendimento medio dei titoli di Stato. A tal fine, sarà irrilevante la qualifica soggettiva del creditore, posto che il maggior danno da svalutazione compete a tutti, dall'imprenditore, al pensionato, dal lavoratore al cittadino comune.